

Forum congiunto UE sui prezzi di trasferimento: il Report on compensating adjustments

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (Joint Transfer Pricing Forum) ha pubblicato il "Report on Compensating Adjustments", che mira a delineare soluzioni concrete alle problematiche derivanti dai differenti approcci seguiti dagli Stati membri con riguardo ai "compensating adjustments" nell'ambito del transfer pricing.

Al termine del periodo di imposta, in fase di monitoraggio dei prezzi di trasferimento, può risultare che la transfer pricing policy adottata dal gruppo multinazionale non ha prodotto i risultati previsti, oppure che i transfer prices praticati non rispettano il cd. principio dell'arm's length o del valore normale.

Al fine di allineare i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento adottati nel corso dell'anno fiscale con i valori che a consuntivo risultano coerenti con il principio del valore normale, le imprese ricorrono ai cd. "compensating adjustments" o "year-end adjustments".

Si tratta di aggiustamenti che, in linea generale, vengono considerati legittimi e il cui carattere può essere ordinario (qualora essi siano contrattualmente previsti), ovvero straordinario (qualora essi derivino da operazioni o eventi eccezionali o infrequenti, che producono un impatto sui prezzi di trasferimento).

La corretta qualificazione dei compensating adjustments presenta vari profili di criticità, anche a causa dell'assenza di specifiche disposizioni in materia nell'ambito delle Transfer Pricing Guidelines elaborate dall'OCSE.

Allo scopo di effettuare un'analisi delle problematiche di carattere fiscale connesse alla **doppia imposizione** derivante dall'**aggiustamento dei prezzi di trasferimento**, il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione europea, ha istituito nel 2002 il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento o **Joint Transfer Pricing Forum**, il cui mandato è stato successivamente rinnovato di biennio in biennio ed esteso fino al 31 marzo del 2015.

I lavori del Joint Transfer Pricing Forum

Nel mese di giugno del 2011, il JTPF ha inviato alle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri un **questionario** finalizzato a raccogliere informazioni in merito agli **approcci** e alle **metodologie** seguite da questi ultimi in relazione alla determinazione dei compensating adjustments.

Il questionario fa riferimento, nello specifico, alla previsione, nella legislazione nazionale dei singoli Stati membri, di norme relative ai compensating adjustments, ai profili relativi al timing e alla qualificazione dell'aggiustamento, alla documentazione richiesta al contribuente per giustificare l'aggiustamento medesimo, nonché all'eventuale obbligo a realizzare compensating adjustments e alla possibilità per il contribuente di accedere alle procedure previste dalla Convenzione arbitrale n. 436/90/CEE.

I punti principali del dibattito generato dai commenti forniti dagli Stati membri in risposta al questionario e da quelli presentati da rappresentanti di organizzazioni non governative facenti parte del JTPF sono stati riassunti all'interno del "Draft Report on Compensating/Year-End Adjustments", presentato al meeting del JTPF tenutosi nel giugno del 2013.

Il Report on Compensating Adjustments, approvato e pubblicato nel mese di gennaio del 2014, sintetizza i risultati delle discussioni svoltesi in seno al JTPF nel giugno e nel novembre del 2013.

Esso fornisce una serie di indicazioni operative volte alla soluzione delle problematiche derivanti dai differenti approcci adottati dagli Stati membri con riguardo ai compensating adjustments.

Le indicazioni contenute nel Rapporto

Il Rapporto sottolinea come, in linea generale, i profili relativi ai compensating adjustments possano differenziarsi a seconda che, con riferimento alla transfer pricing policy, venga richiesto al contribuente di seguire un approccio *ex-ante* (volto a dimostrare, attraverso la predisposizione dell'apposita transfer pricing documentation, di aver rispettato il principio del valore normale al momento in cui le transazioni intercompany interessate hanno avuto luogo, sulla base delle informazioni a disposizione in tale momento), ovvero un approccio *ex-post* (attraverso la dimostrazione a posteriori del rispetto del principio dell'*arm's length* con riferimento alle transazioni controllate).

In particolare, il Rapporto evidenzia i seguenti **aspetti critici** che possono emergere in relazione all'approccio sui compensating adjustments, adottato dai diversi Stati membri:

- quando entrambi gli Stati membri coinvolti nelle transazioni esaminate applicano un approccio *ex-post* e richiedono l'applicazione di compensating adjustments, possono sorgere problematiche operative relative alla **tempistica di realizzazione dell'aggiustamento** e ai **dati da utilizzare** ai fini della determinazione dello stesso, nonché **rischi in termini di doppia imposizione** o di **doppia non imposizione**;
- quando le transazioni intercompany coinvolgono imprese consociate situate in due Stati membri diversi, di cui uno segue un approccio *ex ante* e l'altro un approccio *ex-post*, sorge un conflitto in merito alla possibilità stessa di dar luogo a compensating adjustments.

Al fine di superare le sopramenzionate problematiche, il Rapporto stabilisce che i **profitti** delle imprese consociate, relativi alle reciproche relazioni commerciali o finanziarie, siano **calcolati simmetricamente**, vale a dire, le medesime imprese "should use the same price for the respective transactions". Di conseguenza, un compensating adjustment realizzato dal contribuente dovrebbe essere considerato legittimo qualora tali condizioni siano soddisfatte.

In questa prospettiva, il Rapporto suggerisce che, qualora la normativa in materia di compensating adjustments presente in uno degli Stati coinvolti risulti meno "prescrittiva" rispetto a quella dell'altro Stato interessato, si dovrà applicare la prima.

Esso invita altresì gli Stati membri a non elaborare ulteriori **condizioni** relative all'applicazione dei compensating adjustments rispetto a quelle attualmente applicate, di seguito delineate:

- prima che le transazioni abbiano avuto luogo, il contribuente ha compiuto **tutti gli sforzi necessari** al fine di raggiungere un "arm's length outcome";
- il contribuente effettua l'**aggiustamento in maniera simmetrica**, in entrambi gli Stati membri coinvolti;
- il contribuente applica il **medesimo approccio** in maniera coerente e continuativa;
- il contribuente effettua l'aggiustamento **prima di compilare la dichiarazione dei redditi**;
- il contribuente è in grado di fornire **spiegazioni** in merito alla motivazione per cui i risultati ottenuti al termine dell'anno fiscale non coincidono con quelli previsti, qualora ciò sia richiesto dalla normativa di almeno uno degli Stati membri coinvolti.